COMUNE DI CASAZZA

PROVINCIA DI BERGAMO





COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 29-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di marzo con inizio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del palazzo comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO SERGIO ZAPPELLA il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Cognome e Nome	P/A	Cognome e Nome	P/A
ZAPPELLA SERGIO	P	TOTIS RENATO	P
ARIZZI NICOLA	P	ZAMBETTI CARMEN	P
BOSIO CRISTIANA	P	MAZZUCCHI ANGELO	Α
BRESSAN DANIELE ANGELO	Р	CAMBIANICA ETTORE ANDREA	P
DEL BELLO EDOARDO	P	LONGA FLAVIO GIUSEPPE	P
PASINETTI SILVIA	A	CAMBIANICA ROSSANA	P
RONCOLI LUCA	Α		

PRESENTI: 1	0 A	SSENTI: 3	

Partecipa II Segretario comunale RAPISARDA Dott. LEOPOLDO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Su invito del Sindaco illustra l'argomento l'assessore Daniele Bressan che propone due piccole modifiche all'articolo 8 e all'articolo 45 al fine di riallineare le modalità e le tempistiche di riscossione all'interno dell'anno di competenza.

Il consigliere Longa Flavio chiede chiarimenti sul secondo paragrafo.

Gli assessori Bosio Cristiana e Daniele Bressan rispondono al consigliere Longa fornendo i chiarimenti richiesti.

Il consigliere Longa Flavio preannuncia voto contrario.

Il consigliere Cambianica Ettore preannuncia voto contrario.

Il consigliere Del Bello Edoardo preannuncia voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dall'1 gennaio 2014, un nuovo tributo denominato Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili;

VISTO l'art. 1, comma 679, della legge succitata il quale prevede che il nuovo tributo sia disciplinato dal Comune con proprio regolamento;

VISTO l'articolo 52 del D. Lgs. 15-12-1997 n. 446, relativo alla potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con la deliberazione consiliare n. 12 del 30/07/2014;

RITENUTO opportuno modificare alcuni articoli del Regolamento IUC, come segue:

DA:

Articolo 8 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

- 2. La Giunta Comunale, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 25.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
- 3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
- 4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Al fine di valutare tale situazione si potranno richiedere copia degli estratti conti bancari e postali.
- 5. In caso di mancato pagamento di una rata:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.
- 6. Le agevolazioni di pagamento di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo si applicano per ognuna delle componenti della IUC separatamente.

Articolo 8 - Contenzioso

- 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. La Giunta Comunale, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro

rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 65.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

- 3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
- 4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Al fine di valutare tale situazione si potranno richiedere copia degli estratti conti bancari e postali.
- 5. In caso di mancato pagamento di una rata:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.
- Le agevolazioni di pagamento di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo si applicano per ognuna delle componenti della IUC separatamente.

DA:

Articolo 45 - Versamenti

La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti, anche per
posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute
per la tassa e il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro
(4) rate scadenti il giorno 16 dei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre dell'anno
per il quale il tributo è dovuto, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione
entro la scadenza stabilita per la prima rata.

- 2. Per l'anno 2014 la TARI viene riscossa in quattro rate (4) entro il giorno 16 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per la prima rata.
- 3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi o con altro mezzo ammesso dalla normativa vigente.
- 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.
- 5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi pari o inferiori ad euro 12,00. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate.
- 6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 45 - Versamenti

- La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti, anche per
 posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute
 per la tassa e il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quatto
 (4) rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno per il
 quale il tributo è dovuto, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro
 la scadenza stabilita per la prima rata.
- 2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi o con altro mezzo ammesso dalla normativa vigente.
- 3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

- 4. Non devono essere eseguiti versamenti per importi pari o inferiori ad euro 12,00. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate.
- 5. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di gestione dei rifiuti.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:

VISTO lo Statuto Comunale:

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

CON voti favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Longa Flavio, Cambianica Rossana e Cambianica Ettore), espressi in forma palese

DELIBERA

 di approvare le modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come segue:

DA:

Articolo 8 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

- 2. La Giunta Comunale, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 25.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
- 3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
- 4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Al fine di valutare tale situazione si potranno richiedere copia degli estratti conti bancari e postali.
- 5. In caso di mancato pagamento di una rata:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.
- 6. Le agevolazioni di pagamento di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo si applicano per ognuna delle componenti della IUC separatamente.

Articolo 8 - Contenzioso

- 1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. La Giunta Comunale, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro

rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 65.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

- 3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
- 4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Al fine di valutare tale situazione si potranno richiedere copia degli estratti conti bancari e postali.
- 5. In caso di mancato pagamento di una rata:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.
- 6. Le agevolazioni di pagamento di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo si applicano per ognuna delle componenti della IUC separatamente.

e

DA:

Articolo 45 - Versamenti

La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti, anche per
posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute
per la tassa e il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro
(4) rate scadenti il giorno 16 dei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre dell'anno
per il quale il tributo è dovuto, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione
entro la scadenza stabilita per la prima rata.

- 2. Per l'anno 2014 la TARI viene riscossa in quattro rate (4) entro il giorno 16 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per la prima rata.
- 3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi o con altro mezzo ammesso dalla normativa vigente.
- 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.
- 5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi pari o inferiori ad euro 12,00. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate.
- 6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di gestione dei rifiuti.

Articolo 45 - Versamenti

- 1. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quatto (4) rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno per il quale il tributo è dovuto, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per la prima rata.
- 2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi o con altro mezzo ammesso dalla normativa vigente.
- 3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

- 4. Non devono essere eseguiti versamenti per importi pari o inferiori ad euro 12,00. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate.
- 5. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di gestione dei rifiuti.
- 2. Di dare atto che le modifiche come sopra approvate decorrono dal 01.01.2017;
- 3. Di dare atto che la presente deliberazione in relazione al presente punto 1, viene inviata al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con la seguente votazione: favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Longa Flavio, Cambianica Rossana e Cambianica Ettore), espressi in forma palese

Il verbale di discussione dell'argomento di cui in oggetto, firmato digitalmente dal Segretario comunale, viene archiviato presso l'ufficio di segreteria, così come disposto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 20.12.2016.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA

COMUNALE (I.U.C.).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Gestione Finanziaria di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, conformemente alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Casazza, li 29-03-2017

Il Responsabile del Servizio SETTORE GESTIONE FINANZIARIA F.to GHIDINI Rag. ELODIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Gestione Finanziaria di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n. 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile

Casazza, li 29-03-2017

Il Responsabile del Servizio SETTORE GESTIONE FINANZIARIO F.to GHIDINI Rag. ELODIA

II SINDACO F.to ZAPPELLA Dott. SERGIO

Il Segretario Comunale

F.to RAPISARDA Dott. LEOPOLDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. REG. 139

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 1 APR 2017

Casazza, lì 1 APR 2017

Il Segretario Comunale
F.to RAPISARDA Dott. LEOPOLDO

ESTREMI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Casazza, lì 2 1 APR 2017

Il Segretario Comunale
F.to RAPISARDA Dott. LEOPOLDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Casazza 1 1 APR 2017



Il Segretario Comunale RAPISARDA Dott. LEOPOLDO

COMUNE DI CASAZZA

Provincia di Bergamo



* * *

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE INERENTI LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Il sottoscritto Dott. Fabrizio Giola, nella sua qualità di Revisore dei Conti di questo Comune;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il quale dispone, tra l'altro, che gli organi di revisione contabile esprimono il parere sulle proposte di regolamento relative ai tributi comunali;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con la quale è stata istituita la IUC, a decorrere dal 01/01/2014;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con la deliberazione consiliare n. 12 del 30/07/2014;

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale inerente le modifiche da apportare al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Accertato che le modifiche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) indicate nella proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale;

Milano, 22/03/2017

Il Revisore dei Conti

Dott. Fabrizio/Giola